

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180

con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011, modificate con delibera n. 8/14 del 20 ottobre 2014, n. 1/15 del 9 marzo 2015 e n. 2/15 dell'11 maggio 2015 aggiornato al D.M. 24 ottobre 203 n. 150 con delibera n. 100/24 del 14 maggio 2024

INDENNITA'

TABELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE

adottate dall'Organismo ai sensi del D.M. n. 150/2023

(valide per le mediazioni depositate dal 15.11.2023)

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180
 con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011, modificate con delibera n. 8/14 del 20 ottobre 2014, n. 1/15 del 9 marzo 2015 e n. 2/15 dell'11 maggio 2015 aggiornato al D.M. 24 ottobre 203 n. 150 con delibera n. 100/24 del 14 maggio 2024

INDENNITA'

MEDIAZIONI OBBLIGATORIE (art. 5, c.1, D.Lgs. n. 28/2010) e DEMANDATE (art. 5-quater)

A	SPESE DI AVVIO	B	SPESE PRIMO INCONTRO
VALORE DELLA LITE	IVA esclusa	VALORE DELLA LITE	IVA esclusa
fino a €. 1.000,00	32,00	fino a €. 1.000,00	48,00
€. 1.000,01 / 50.000,00	60,00	€. 1.000,01 / 50.000,00	96,00
oltre €. 50.000,00	88,00	oltre €. 50.000,00	136,00
indeterminato basso	88,00	indeterminato basso	48,00
indeterminato medio	88,00	indeterminato medio	96,00
indeterminato alto	88,00	indeterminato alto	136,00

C	SPESE PER INCONTRI SUCCESSIVI AL 1°	D	SPESE PER CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO	E	SPESE PER CONCILIAZIONE IN INCONTRO SUCCESSIVO
VALORE DELLA LITE	IVA esclusa	VALORE DELLA LITE	IVA esclusa	VALORE DELLA LITE	IVA esclusa
fino a €. 1.000,00	32,00	fino a €. 1.000,00	35,20	fino a €. 1.000,00	40,00
€. 1.000,01 / 5.000,00	64,00	€. 1.000,01 / 5.000,00	70,40	€. 1.000,01 / 5.000,00	80,00
€. 5.000,01 / 10.000,00	194,00	€. 5.000,01 / 10.000,00	213,40	€. 5.000,01 / 10.000,00	242,50
€. 10.000,01 / 25.000,00	344,00	€. 10.000,01 / 25.000,00	378,40	€. 10.000,01 / 25.000,00	430,00
€. 25.000,01 / 50.000,00	624,00	€. 25.000,01 / 50.000,00	686,40	€. 25.000,01 / 50.000,00	780,00
€. 50.000,01 / 150.000,00	944,00	€. 50.000,01 / 150.000,00	1.038,40	€. 50.000,01 / 150.000,00	1.180,00
€. 150.000,01 / 250.000,00	1.364,00	€. 150.000,01 / 250.000,00	1.500,40	€. 150.000,01 / 250.000,00	1.705,00
€. 250.000,01 / 500.000,00	2.364,00	€. 250.000,01 / 500.000,00	2.600,40	€. 250.000,01 / 500.000,00	2.955,00
€. 500.000,01 / 1.500.000,00	3.264,00	€. 500.000,01 / 1.500.000,00	3.590,40	€. 500.000,01 / 1.500.000,00	4.080,00
€. 1.500.000,01 /	4.464,00	€. 1.500.000,01 /	4.910,40	€. 1.500.000,01 /	5.580,00
€. 2.500.000,01 /	6.364,00	€. 2.500.000,01 /	7.000,40	€. 2.500.000,01 /	7.955,00
oltre €. 5.000.000,00	0,2% del valore	oltre €. 5.000.000,00	B + (C + 10%)	oltre €. 5.000.000,00	B + (C + 25%)
indeterminato basso	944,00	indeterminato basso	1.038,40	indeterminato basso	1.180,00
indeterminato medio	944,00	indeterminato medio	1.038,40	indeterminato medio	1.180,00
indeterminato alto	944,00	indeterminato alto	1.038,40	indeterminato alto	1.180,00

CALCOLO INDENNITA' TOTALE in base all'esito della mediazione:

mancata conciliazione al primo incontro	importi (A+B)
mancata conciliazione a un incontro successivo al primo	importi (A+B+C)
conciliazione al primo incontro	importi (A+B+D)
conciliazione a un incontro successivo al primo	importi (A+B+E)

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180
 con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011, modificate con delibera n. 8/14 del 20 ottobre 2014, n. 1/15 del 9 marzo 2015 e n. 2/15 dell'11 maggio 2015 aggiornato al D.M. 24 ottobre 203 n. 150 con delibera n. 100/24 del 14 maggio 2024

INDENNITA'

MEDIAZIONI VOLONTARIE e SU CLAUSOLA CONTRATTUALE o STATUTARIA (art. 5-sexies)

A	SPESE DI AVVIO	B	SPESE PRIMO INCONTRO
VALORE DELLA LITE	IVA esclusa	VALORE DELLA LITE	IVA esclusa
fino a €. 1.000,00	40,00	fino a €. 1.000,00	60,00
€. 1.000,01 / 50.000,00	75,00	€. 1.000,01 / 50.000,00	120,00
oltre €. 50.000,00	110,00	oltre €. 50.000,00	170,00
indeterminato basso	110,00	indeterminato basso	60,00
indeterminato medio	110,00	indeterminato medio	120,00
indeterminato alto	110,00	indeterminato alto	160,00

C	SPESE PER INCONTRI SUCCESSIVI AL 1°	D	SPESE PER CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO	E	SPESE PER CONCILIAZIONE IN INCONTRO SUCCESSIVO
VALORE DELLA LITE	IVA esclusa	VALORE DELLA LITE	IVA esclusa	VALORE DELLA LITE	IVA esclusa
fino a €. 1.000,00	40,00	fino a €. 1.000,00	44,00	fino a €. 1.000,00	50,00
€. 1.000,01 / 5.000,00	80,00	€. 1.000,01 / 5.000,00	88,00	€. 1.000,01 / 5.000,00	100,00
€. 5.000,01 / 10.000,00	242,50	€. 5.000,01 / 10.000,00	266,75	€. 5.000,01 / 10.000,00	303,13
€. 10.000,01 / 25.000,00	430,00	€. 10.000,01 / 25.000,00	473,00	€. 10.000,01 / 25.000,00	537,50
€. 25.000,01 / 50.000,00	780,00	€. 25.000,01 / 50.000,00	858,00	€. 25.000,01 / 50.000,00	975,00
€. 50.000,01 / 150.000,00	1.180,00	€. 50.000,01 / 150.000,00	1.298,00	€. 50.000,01 / 150.000,00	1.475,00
€. 150.000,01 / 250.000,00	1.705,00	€. 150.000,01 / 250.000,00	1.875,50	€. 150.000,01 / 250.000,00	2.131,25
€. 250.000,01 / 500.000,00	2.955,00	€. 250.000,01 / 500.000,00	3.250,50	€. 250.000,01 / 500.000,00	3.693,75
€. 500.000,01 / 1.500.000,00	4.080,00	€. 500.000,01 / 1.500.000,00	4.488,00	€. 500.000,01 / 1.500.000,00	5.100,00
€. 1.500.000,01 /	5.580,00	€. 1.500.000,01 /	6.138,00	€. 1.500.000,01 /	6.975,00
€. 2.500.000,01 /	7.955,00	€. 2.500.000,01 /	8.750,50	€. 2.500.000,01 /	9.943,75
oltre €. 5.000.000,00	0,25% del valore	oltre €. 5.000.000,00	B + (C + 10%)	oltre €. 5.000.000,00	B + (C + 25%)
indeterminato basso	1.180,00	indeterminato basso	1.298,00	indeterminato basso	1.475,00
indeterminato medio	1.180,00	indeterminato medio	1.298,00	indeterminato medio	1.475,00
indeterminato alto	1.180,00	indeterminato alto	1.298,00	indeterminato alto	1.475,00

CALCOLO INDENNITA' TOTALE in base all'esito della mediazione:

mancata conciliazione al primo incontro	importi (A+B)
mancata conciliazione a un incontro successivo al primo	importi (A+B+C)
conciliazione al primo incontro	importi (A+B+D)
conciliazione a un incontro successivo al primo	importi (A+B+E)

INDENNITA'

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'

(D.M. n. 150/2023)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione (**art. 28**).
2. Quando il procedimento si conclude al primo incontro senza conciliazione, sono dovute da ciascuna parte (intesa come distinto centro di interessi):
 - a) le spese di avvio come determinate dall'**art. 28, c. 4** (vedi tab. A), versate dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento;
 - b) le spese di mediazione come determinate dall'**art. 28, c. 5** (vedi tab. B), versate dalle parti entro la conclusione del primo incontro.
3. Quando il procedimento prosegue oltre il primo incontro e si conclude senza conciliazione, in aggiunta alle spese di cui al punto 2. sono dovute da ciascuna parte (intesa come distinto centro di interessi) le ulteriori spese di mediazione come determinate ai sensi dell'**art. 30, c. 3** per ciascuno scaglione di riferimento (vedi tab. C), e versate dalle parti alla conclusione del procedimento.
4. Quando il procedimento si conclude al primo incontro con la conciliazione, alle spese di cui al punto 2. vanno aggiunte le spese di cui al punto 3. con una maggiorazione del 10% (**art. 30, c. 1**; vedi tab. D).
5. Quando il procedimento prosegue oltre il primo incontro e si conclude con una conciliazione, alle spese di cui al punto 2. vanno aggiunte le spese di cui al punto 3. con una maggiorazione del 25% (**art. 30, c. 2**; vedi tab. E).
6. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi complessivamente dovuti a titolo di spese di mediazione, in aggiunta a quanto prevede il punto 5., possono essere maggiorati fino al 20%, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri (**art. 31, c. 3**):
 - a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
 - b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri svolti.
7. Il valore della lite viene indicato nella domanda di mediazione (**art. 29, c. 1**) e nell'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda (**art. 29, c. 2**).
8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione di cui al

INDENNITA'

punto 1, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del punto 3.

9. In aggiunta alle spese di avvio e alle spese di mediazione, di cui ai punti precedenti, sono dovute da ciascuna parte le spese sostenute dall'Organismo per la convocazione delle altre parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale, e per il rilascio di copia dei documenti (**art. 28, c. 3**).

10. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dall'**art. 29, c. 1**, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dalla norma, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti (**art. 29, c. 3**).

11. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 29 del DM 150/2023. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4 del DM 150/2023, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti (**art. 29 c. 4 e c. 5**).

12. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le spese di mediazione e le spese vive da questo sostenute.

13. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte (**art. 34, c. 4**).

14. Il compenso per l'esperto di cui all'art. 8, c. 4 D.lgs. n. 28/2010, in mancanza di diverso accordo tra le parti e l'esperto, è liquidato a parte sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi del C.T.U. in vigore presso il Tribunale di Torino, e viene corrisposto dalle parti entro la chiusura del procedimento di mediazione.